



Delibera n. 2152

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. UMBERTO PARLAVECCHIA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”), come successivamente modificato e integrato;

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11870 del 9 marzo 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Umberto Parlavecchia, nato a Salerno (SA), il 23 maggio 1975;

PREMESSO che in data 5 e 10 ottobre 2022, diversi organi di stampa – *[omissis]* – hanno riportato la notizia dell'assunzione della qualità di imputato da parte del consulente *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 24 ottobre 2022 (prot. n. 67081/22) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso un certificato dei carichi pendenti, emesso in pari data, da cui risulta che il consulente ha acquisito la qualità di imputato nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*, per i reati di cui agli articoli *[omissis]*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che con nota del 28 ottobre 2022 (prot. n. 69149/22) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] ha trasmesso copia della richiesta di rinvio a giudizio emessa in data [omissis] nell'ambito del procedimento penale [omissis], per i reati di cui agli articoli [omissis];

PREMESSO che la sopramenzionata richiesta di rinvio a giudizio riporta che il Sig. Parlavecchia è imputato:

[omissis];

PREMESSO che in relazione a quanto sopra, con lettera del 15 dicembre 2022 (prot. n. 78787/22), notificata all'interessato nella medesima data, l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Parlavecchia l'avvio del procedimento di adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per il periodo massimo di un anno, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato nel giudizio sopra indicato;

PREMESSO che con la medesima lettera il consulente è stato informato del diritto di accedere agli atti contenuti nel fascicolo istruttorio e di presentare deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che, a fronte della comunicazione di avvio del procedimento sopra richiamata, con nota del 5 gennaio 2023 (prot. n. 1126/23) il Sig. Parlavecchia ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento;

PREMESSO che con nota del 10 gennaio 2023 (prot. n. 2070/23) l'Ufficio Vigilanza Albo ha accolto la menzionata istanza di accesso ed ha trasmesso la relativa documentazione;

PREMESSO che con nota del 17 gennaio 2023 (prot. n. 3755/23) il Sig. Parlavecchia ha comunicato [omissis];

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che i reati previsti dagli articoli *[omissis]*, per i quali il consulente finanziario è imputato, rientrano nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF – le ipotesi di reato in oggetto appaiono di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria, in quanto sono contraddistinte da una stretta attinenza agli interessi che vengono in rilievo nella prestazione della predetta attività, quali la tutela dell'interesse pubblico alla correttezza, diligenza e trasparenza dei comportamenti dei consulenti nonché *[omissis]*;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Parlavecchia, consistenti *[omissis]*, risultano idonee a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che gli elementi di gravità delle circostanze, per cui il consulente è stato rinviato a giudizio nell'ambito del menzionato procedimento penale, emergono in relazione:

- [omissis];

CONSIDERATO lo scopo del presente procedimento – che risulta finalizzato ad evitare che, nelle more del procedimento penale, si configuri il pericolo di una compromissione della fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza degli operatori del mercato finanziario in presenza di fattispecie di reato connotate da allarme sociale (c.d. *strepitus fori*), in quanto idonee a denotare un'attitudine del consulente finanziario all'inosservanza delle regole di condotta nei confronti della clientela – pertanto, la circostanza che [omissis] non elide i presupposti per l'applicazione della misura cautelare prevista dall'art. 7-septies, comma 2, del TUF, stante lo *status* del medesimo di iscritto all'Albo unico;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Parlavecchia, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, l'adozione del provvedimento di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF è posto a tutela del prevalente interesse generale all'integrità del mercato, allo scopo di evitare, nelle more del procedimento penale, il pericolo di una compromissione della fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza degli operatori del mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Parlavecchia dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che il Sig. Umberto Parlavecchia, nato a Salerno (SA), il 23 maggio 1975, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, nonché che gli effetti del provvedimento cessino dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza, anche non definitiva, che assolve l'imputato sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 15 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino